DISPOSIZIONI CONTRO LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO, ANCHE STRANIERE

Art. 2-quinquies

COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GIUGNO 1989, N. 230, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 282

COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GIUGNO 1989, N. 230, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 282. Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario e' regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.

Versione in vigore dal 9 agosto 1989, non più in vigore dal 13 ottobre 2011 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere
Estremi	Legge 31 maggio 1965, n. 575
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-contro-le-organizzazioni-criminali-di-tipo-mafioso-anche/art-2-quinquies-comma-abrogato-dal-d-l-14-giugno-1989-n-230-convertito-con/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it